

ACCORDO INTEGRATIVO PROVINCIALE AL C.C.N.L. 30.6.1965 PER IL PERSONALE
NON IMPIEGATIZIO DIPENDENTE DA ALBERGHI PENSIONI E LOCANDE DELLA PRO-
VINCIA DI MODENA

Il giorno 21 gennaio 1966 presso la sede dell'Associazione Commercianti in Modena, Via Emilia 75, si sono riuniti i signori:
Cav. Giuseppe Faenza, Dott. Baer Mezzanotte in rappresentanza degli Alberghieri della Provincia di Modena, assistiti dal Comm. Dante Rebuttin del-
l'Associazione Commercianti;

Signora Maria Guerra e Signor Bonari Renato per la Camera Confederale del Lavoro;

Signor Pizzirani Marino della C.I.S.L.;

Signor Diegoli Franco della U.I.L.

per provvedere alla stipulazione del presente Accordo Integrativo Provinciale al C.C.N.L. 30.6.1965 per il personale non impiegatizio dipendente da Alberghi, Pensioni e Locande della Provincia di Modena.

ART. 1 - RETRIBUZIONE -

In riferimento all'art. 33 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 30.6.1965, le Parti convengono di stabilire, con il presente Integrativo Provinciale, il trattamento salariale costituito da un unico compenso fisso mensile: paga conglobata, indennità di contingenza (come risulta dalla seguente tabella) corrispondente ed in sostituzione del salario e percentuale di servizio.

TABELLE SALARIALI DEGLI ALBERGHI, PENSIONI E LOCANDE IN VIGORE
DAL 1° GENNAIO 1966

C A T E G O R I E	BASE PAGA CONGLOMERATA			CONTINGENZA 1.1.1966 (42 punti)
	1° Categ.	2° Categ.	3° Categ.	
<u>I n t e r m e d i</u>				
1° portiere non conoscenza lingue	59.400,	57.200,	54.800,	20.969, =
1° " idem senza " "	58.400,	50.900,	48.800,	20.969, =
1° Governante.....	50.800,	48.000,	46.100,	19.921, =
1° Guardarobiera consegnataria ..	50.800,	48.000,	46.100,	19.921, =
1° Guardarobiera consegnataria ..	50.800,	48.000,	46.100,	19.921, =
<u>1° CATEGORIA</u>				
Pertiere di notte con oltre 200 letti con-conoscenza-lingue	55.100,	53.000,	50.880,	19.591, =
id e m senza conoscenza lingue	48.600,	46.800,	44.900,	19.591, =
Capo Guardarobiera unica consegna- taria e Governante unica	46.900,	45.100,	43.300,	18.611, =
<u>2° CATEGORIA</u>				
2° Portiere e Portiere di turno con conoscenza lingue	53.700,	51.600,	49.600,	17.589, =
2° IDEM-senza conoscenza lingue	49.400,	47.500,	45.600,	17.589, =
Portiere unico con conoscenza lingue	50.800,	48.800,	46.900,	17.589, =
Portiere unico senza conoscenza lingue	48.600,	46.800,	43.600,	17.589, =
Portiere di notte con conoscenza lingue	50.500,	48.500,	46.600,	17.589, =
IDEM senza conoscenza lingue	48.300,	46.500,	44.600,	17.589, =
Addette alle caldaie munito di patente	47.200,	45.400,	43.600,	17.589, =
Addette al Centralino Telefonico con meno di 150 derivazioni con conoscenza lingue	45.100,	43.400,	41.600,	17.589, =
IDEM senza-conoscenza lingue ...	40.800,	39.200,	37.700,	17.589, =
Guardarobiera unica	37.800,	36.400,	34.900,	16.710, =
<u>3° CATEGORIA</u>				
Guardia di notte	43.700,	42.200,	38.100,	16.653, =
Autista	43.700,	43.100,	37.800,	16.653, =
Franchino	42.900,	41.200,	37.000,	16.653, =
Cameriera ai piani e lavanderia ..	38.900,	37.300,	33.200,	15.820, =
Donna di Guardaroba	36.400,	34.500,	30.500,	15.820, =
Lift. dai 16 ai 18 anni	26.200,	25.900,	24.000,	12.272, =
Lift. inferiore ai 16 anni	18.700,	18.600,	17.200,	9.659, =

Gli importi relativi all'indennità di contingenza di cui alla presente tabella corrispondono al valore di 42 punti della scala mobile maturati a tutto il 1° gennaio 1966 e rimasti esclusi dal congelamento.

ART. 2 - INDENNITA' DI CONTINGENZA -

Al personale alberghiero della Provincia di Modena viene esteso il congegno della scala mobile per i dipendenti dei Pubblici Esercizi (ristoranti, trattorie e bars).

ART. 3 - PERSONALE ADDETTO AI RISTORANTI E BARS -

Le parti convengono che il rapporto di lavoro per il personale dei ristoranti e bars degli esercizi di cui al presente Contratto, resti regolato per quanto riguarda la parte normativa dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro già menzionato e per la parte salariale dalle tabelle annesse ai singoli integrativi provinciali.

ART. 4 - TRATTAMENTO VITTO E ALLOGGIO -

Al personale a cui viene corrisposto il vitto e l'alloggio verrà effettuata una trattenuta sulla retribuzione mensile rispettivamente di Lire 3.000 per il vitto e di L. 1.000 per l'alloggio.

E' in facoltà dei lavoratori di consumare o meno i pasti somministrati dall'Azienda. Nel caso in cui i pasti non vengano consumati nell'azienda, i detteri di lavoro non apporteranno alcuna decurtazione sul salario.

La somministrazione del vitto è obbligatoria. Tuttavia le aziende che non hanno l'attrezzatura necessaria per poterlo somministrare non dovranno corrispondere alcuna maggiorazione, in quanto l'indennità di vitto è già compresa nelle paghe congelate di cui alla tabella contenuta nell'art. 1 del presente accordo.

ART. 5 - PERSONALE FAVOLEGGIANTE -

PERSONALE EXTRA E DI SURROGA -

Per il personale tavoleggiante si fa riferimento alle percentuali previste dagli Accordi integrativi provinciali per i dipendenti dei Pubblici Esercizi (bars, ristoranti, ecc.).

Per il personale extra e di surroga si fa riferimento ai compensi prefissi dagli stessi accordi integrativi provinciali.

ART. 6 - ALBERGHI STAGIONALI E QUALIFICHE NON CONTEMPLATE -

Qualora, durante la validità del presente contratto integrativo provinciale, una delle parti contraenti faccia richiesta di regolare particolari aspetti del rapporto di lavoro del personale impiegatizio e non e del personale dipendente da alberghi stagionali, purchè non siano regolati nel presente accordo e nell'ambito di quanto previsto dal C.C.N.L., le parti si impegnano ad incontrarsi.

ART. 7 - FESTIVITA' NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI -

Con riferimento agli articoli 35, 36, 37 del Contratto Collettivo Nazionale 30.6.1965, al personale che presti la sua opera nelle festività nazionali ed infrasettimanali, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni altro elemento accessorio, spetta la retribuzione per le ore effettivamente e effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20%.

ART. 8 - REVISIONE SEMESTRALE DEI SALARI -

Con l'applicazione del congegno della scala mobile di cui all'art. 2 del presente accordo, non verranno effettuate le revisioni semestrali dei salari e delle retribuzioni di cui all'art. 40 del Contratto Collettivo nazionale.

ART. 9 - RETRIBUZIONE GIORNALIERA ED ORARIA -

Per quanto riguarda la determinazione della tariffa giornaliera ed oraria, le parti convengono che il compute sia effettuato sulla base della retribuzione mensile ^{globale di fatto} ~~(base congruata e indennità di sussistenza)~~ di ogni singola qualifica calcolando 26 giornate lavorative e 208 ore mensili.

Esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta da una delle parti contraenti a mezzo lettera raccomandata con R.R. almeno tre mesi prima della sua scadenza.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTE

P. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO



P. L'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE

P. L'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO



P. L'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA S.L.O.

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
Portale della contrattazione.it